Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 28 novembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 28 NOVEMBRE 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1644.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Albini Antonietta fu Pasquale, in comune di Albanella (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1645.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alfani Mariantonio fu Orazio, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1646.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Boselli Angela di Antonio, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1647.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bracale Stefano fu Giuseppe, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1648.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capizzi Antonio fu Gennaro-Rodolfo, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1649.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capozzoli Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1650.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capozzoli-Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Albanella (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1651.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cappabianca Gaetano fu Fortunato, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1652.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castaldo Orlando fu Giuseppe, in comune Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1653.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cocozza di Montanara Giuseppe fu Ernesto, in comune di Capua (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1654.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Colonna di Galatro Cecilia fu Andrea, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1655.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colonna di Galatro Lorenzo fu Andrea, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1656.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Aquino Amalia fu Alessandro, maritata D'Aquino, in comune di Francolise (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1657.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Renzis Francesco di Rienzo, in comune di Francolise (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1658.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Vito-Piscicelli Maria di Guglielmo, maritata Cattaneo, in comune di Francolise (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1659.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Diana Pasquale fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1660.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Giovanni Emilio fu Gaetano, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1661.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Corrado fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1662.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Germano fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1663.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Massimo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1664.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Paolo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1665.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Ugo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1666.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Vittorio fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1667.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fossataro Giovan-Giuseppe fu Alessandro, in comune di Santa Maria la Fossa (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1668.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Francesco fu Antonio, in comune di Capua (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1669.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Capua (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1670.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Vitulazio (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1671.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Mario di Francesco, in comune di Carinola (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1672.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fusco Eugenio fu Lorenzo, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1673.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guarino Giovanna fu Raffaele, vedova Casertano, in comune di Villa Literno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1674.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Iemma Antonio di Giovanni, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1675.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di La Terza Pier Luigi fu Federico, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1676.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Migliaccio Ermenegildo fu Pasquale, in comune di Mondragone (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1677.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1678.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Carinola (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1679.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Montagna Giulio-Cesare fu Francesco, in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1680.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1681.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscatelli Elisa fu Nicola, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1682.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscati Francesco fu Filippo, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1683.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscati Gaetano di Filippo, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1684.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Perna Vito fu Nicola, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1685.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrillo Vittorio fu Salvatore, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1686.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli-Aragona-Cortes Marzio di Federico, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1687.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli Francesco Di Paola fu Riccardo, in comune di Grazzanise (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1688.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Cesare fu Oreste, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1689.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salzano Mauro fu Eduardo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1690.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salzano Mauro fu Eduardo, in comune di Villa Literno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1691.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tibaldi Carlo-Marcantonio fu Pasquale, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1692.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Virgilio Nicola di Alessandro, in comune di Vitulazio (Caserta).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 1642.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice », con sede in Fossano (Cuneo).

N. 1642. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice », con sede in Fossano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 73. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 1643.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in comune di Cavarzere (Venezia).

N. 1643. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chioggia in data 1° aprile 1944, integrato con dichiarazione 26 giugno 1951, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in comune di Cavarzere (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 69. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Sancipirello (Palermo) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 17 marzo 1951, n. 75, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione dell'acquedotto di Sancipirello (Palermo) a l'Ente stesso;

Vista la deliberazione 20 agosto 1950, n. 24, del Consiglio comunale di Sancipirello, approvata dalla Giunta amministrativa nella seduta del 16 settembre 1950, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 17 aprile 1951 fra il menzionato Ente ed il comune di Sancipirello, resa esecutiva il 12 maggio stesso anno;

Vista la convenzione aggiuntiva in data 21 ottobre 1951, stipulata fra i predetti Enti, resa esecutiva il 22 dicembre 1951, con la quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli 1 e 5 della convenzione principale;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Sancipirello (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Sancipirello in data 12 aprile 1951.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

ALDISIO — SPATARO — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1952
Registro n. 28 *Lavori pubblici, foglio n.* 214. — DELGOBBO

(5806)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1952.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Salaparuta (Trapani) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 28 agosto 1950 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione dell'acquedotto di Salaparuta (Trapani) all'Ente stesso;

Vista la deliberazione 6 luglio 1950 del Consiglio comunale di Salaparuta, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 agosto 1950, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 9 ottobre 1950 fra il menzionato Ente ed il comune di Salaparuta, resa esecutiva il 9 novembre stesso anno;

Vista la convenzione aggiuntiva in data 24 aprile 1951, stipulata fra i predetti Enti e resa esecutiva il 23 maggio 1951;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Salaparuta (Trapani) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo le convenzioni stipulate fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Salaparuta rispettivamente in data 9 ottobre 1950 e 24 aprile 1951.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1952

EINAUDI

ALDISIO — SPATARO — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1952
Registro n. 28 *Lavori pubblici, foglio n.* 213. — DELGOBBO

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1952.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1948, n. 1190, che stabilisce le norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, concernente la nomina della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia;

Vista l'istanza del sig. Annibale Casaluce in data 18 gennaio 1952, con la quale chiede di essere esonerato, per motivi di salute, dall'incarico di membro supplente della Commissione di cui all'art. 5 del su citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521;

Visto il telespresso del Ministero degli affari esteri n. 51/9469 del 26 giugno 1952, con il quale si concede il nulla osta a che il sig. Cesare Dello Strologo fu Augusto, cittadino italiano già residente in Tunisia, competente in materia di stime, sia nominato membro della Commissione su citata, in sostituzione del sig. Annibale Casaluce;

Decreta:

Il sig. Cesare Dello Strologo fu Augusto è nominato membro supplente della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia, in sostituzione del sig. Annibale Casaluce.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1952
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 312

(5827)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1952.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 16785-4/35 in data 16 ottobre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Capotosti Giuseppe, rappresentante del Genio civile, richiesta dalla amministrazione interessata in quanto non più appartenente a detto ente, con l'ing. Marchese Corrado dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Capotosti Giuseppe è sostituito con l'ingegnere Marchese Corrado quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(5666)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1952.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1949 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Cuneo, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Raimondi dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Oppio dott. Andrea, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Falco geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Versino dott. Stefano, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Montanelli dott. Giulio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Poli Ivan, Squarotti Antonietta, Biancani Pietro, Simonini Silvio, Fagnoni Giuseppe, Signanini Paolo e Bramardi Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Quattrocchi dott. Lino, Quarti rag. Luigi, Peano Angelo e Pezza dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Monchiero dott. Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1952

(5670) *Il Ministro*: RUBINACCI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1952.
Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948 e 14 giugno 1949;

Visti i propri decreti 22 maggio 1951, 11 agosto 1951 e 2 agosto 1952, relativi alla costituzione del Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che l'ing. Luigi Piombo, membro del Consiglio generale predetto in rappresentanza della provincia di Bolzano, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e, pertanto, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di tale Provincia;

Esaminata la terna — proposta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano — dalla quale deve essere tratto il detto rappresentante del Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Vittore David è nominato membro, per il triennio in corso, del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(5755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 42, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barrafranca (Enna) di un mutuo di L. 3.421.800, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5728)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 66, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) di un mutuo di L. 1.720.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5721)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monteferrante (Chieti) di un mutuo di L. 782.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5722)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 43, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ustica (Palermo) di un mutuo di L. 3.759.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5726)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 34, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza (Catania) di un mutuo di L. 2.364.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5727)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 35, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi (Catania) di un mutuo di L. 1.739.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5737)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, registro n. 25 Interno, foglio n. 295, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lipari (Messina) di un mutuo di L. 28.048.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5736)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 39, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio (Catania) di un mutuo di L. 2.885.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5738)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 36, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mascalucia (Catania) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5739)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Soc. cooperativa di consumo « Augusto », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1952, la Società cooperativa di consumo « Augusto », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 gennaio 1945 del dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(5677)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5 % (1950)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 1

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, serie 25ª, n. 26, di L. 20.500 (capitale nominale), serie 27ª, n 23, di L. 4000 (capitale nominale), intestati a Ialenti Colomba fu Gennaro, col pagamento degli interessi in Benevento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 luglio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 novembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,94	639,50
» Firenze	624,90	635,50
» Genova	624,92	641 —
» Milano	624,94	642,50
» Napoli	624,90	639 —
» Palermo	624,93	639,44
» Roma	624,92	642 —
» Torino	624,93	639 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	639,25

Media dei titoli del 27 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,075
Id. 3,50 % 1902	66,70
Id. 3 % lordo	71,60
Id. 5 % 1935	98,725
Redimibile 3,50 % 1934	78,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,80
Id. 5 % 1936	93 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,93
1 dollaro canadese . . . . » 642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Frosinone, relativa alla ubicazione del Palazzo degli uffici giudiziari

Con decreto Ministeriale 13 novembre 1952, n. 2012, è stata approvata, previa decisione sulla opposizione presentata, la variante al piano di ricostruzione di Frosinone, relativa alla ubicazione del Palazzo degli uffici giudiziari, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione di detta variante resta fermo il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario.

(5351)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il reclutamento di centottanta vigili del fuoco permanenti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata la disponibilità di posti esistenti negli organici dei Corpi dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami per il reclutamento di centottanta vigili del fuoco permanenti.

Art. 2

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante abbia appartenuto per almeno un anno ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario, continuativo, discontinuo o ausiliario e sia altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia, alla data del presente bando, compiuto 21 anni di età e non superato quella di 25, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite però non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, richiamati in servizio continuativo prima del compimento del 30° anno, prestino servizio alla data del presente bando;

b) aver assolto gli obblighi di leva;

c) aver conseguito il compimento superiore degli studi elementari (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare;

d) esercitare uno dei seguenti mestieri: muratore, falegname, carpentiere, autista, meccanico (aggiustatore, tornitore, forgiatore, tubista, stagnino, motorista) elettricista, verniciatore, sellaio, tappezziere, o mestieri affini;

e) essere in possesso della piena incondizionata idoneità fisica ai servizi di istituto ed avere una statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;

f) aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o dai Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici ed appartenere a famiglie di buona reputazione;

g) non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

h) non essere stati riformati dall'Esercito nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo;

i) essere in possesso, almeno, della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motori a scoppio.

Art. 3

I requisiti richiesti, ad eccezione del limite di età, debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4

Le domande di ammissione al concorso redatte, su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, dovranno essere presentate ai Comandi dei Corpi vigili del fuoco entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5

Le domande dovranno essere corredate da una dichiarazione da rilasciarsi a cura del Comando, attestante il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di cui al primo comma ed alle lettere *a*), *d*) e *i*) del precedente art. 2.

Gli aspiranti che abbiano già appartenuto ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontari continuativi e i discontinui dovranno inoltre produrre i seguenti documenti in competente bollo e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

3) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) foglio di congedo o copia del foglio matricolare;

5) certificato attestante il possesso della licenza di 5ª elementare;

6) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante il possesso della incondizionata idoneità fisica al servizio di vigile del fuoco, del visus non inferiore a 14/20 complessivi e della statura di cui alla lettera *e*) dell'art. 2.

Detto certificato dovrà essere rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario. Prima della prova scritta di esame gli aspiranti ammessi al concorso potranno essere sottoposti all'accertamento definitivo dell'idoneità fisica a mezzo di apposita Commissione medica che sarà presieduta dall'ispettore sanitario dei Servizi antincendi e composta di due medici nominati dal Ministero dell'interno. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti potranno produrre tutti quei documenti, in competente bollo, attestanti titoli e benemerenze che riterranno nel loro interesse, da presentarsi, anche successivamente al termine sopraindicato, ma in ogni caso non oltre la data fissata per la prova orale.

Art. 6

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale insindacabile.

Art. 7

Le prove di esame, da svolgersi secondo le modalità prescritte nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, consistono in

1) una prova scritta consistente in una composizione su tema narrativa;

2) una prova pratica consistente in un saggio di mestiere;

3) una prova orale sul seguente programma:

Aritmetica e geometria. Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali. Nozioni sulle figure geometriche piane e sui solidi geometrici (triangolo quadrato rettangolo rombo trapezio cerchio e circonferenza cubo parallelepipedo prisma piramide cono sfera);

Storia. Elementi di storia limitatamente alla conoscenza sommaria delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia:

Geografia. Nozioni elementari sulla geografia politica d'Italia;

Tecnologia. Nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

4) esperimento ginnico professionale consistente nelle seguenti prove:

1) salto in alto con pedana, non minore di mt. 0,90;
2) salto in lungo non minore di mt. 3,50;
3) corsa veloce di mt. 100 in non più di 16";
4) arrampicata alle funi con le sole braccia;
5) getto del peso (kg. 6) mt. 9;
6) traslocazione sull'asse di equilibrio;
7) salita sulla scala italiana controventata;
8) salita di una scala aerea di mt. 20;
9) lancio nel telo da salto da mt. 3 di altezza;
10) nuoto;
11) prova di attitudine ginnica.

Art. 8

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 9

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 10

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore, nonchè, quelle di cui all'art. 4 della legge 13 ottobre 1950, n. 913.

Art. 11

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministro per l'interno con provvedimento definitivo sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 12

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto Ministeriale allievi vigili del fuoco ed assegnati alle Scuole centrali antincendi per compiervi un corso d'istruzione al termine del quale saranno sottoposti ad un esame finale.

Art. 13

Gli aspiranti che conseguiranno l'idoneità al predetto esame finale di cui al precedente articolo, saranno assegnati con decreto Ministeriale ai Corpi dei vigili del fuoco.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei sono ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se non ancora riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

Art. 14

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(5850)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di contabile in prova nel personale dei contabili della Marina militare (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore degli ex combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, riguardante la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, riguardante provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 11 aprile 1950, n. 130 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1952, n. 23003/12106;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare.

Art. 2

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti del diploma di scuola media di 2° grado o titolo equipollente i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dei territori di confine nonchè per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo (art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227).

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso

di residenza per un tempo minore occorre produrre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale, o copia notarile autenticata, del titolo di studio di cui al precedente art. 2, o certificato provvisorio rilasciato dalla scuola o dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono trasmettere un certificato della scuola o dell'istituto, debitamente vistato, attestante il conseguimento del titolo di studio, salvo a produrre il diploma originale o copia autenticata di esso all'atto della eventuale nomina.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40, sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24, contenente il visto di conferma del commissario di leva competente e legalizzato dal prefetto. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

8. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei feriti di guerra, dei profughi e dei congiunti o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato. in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra;

b) i partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto n. 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i profughi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, debbono presentare apposita dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'interno, in carta da bollo da L. 24;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 20 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita delle annotazioni che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

9. Certificato medico in carta bollata da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, prima della nomina, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia.

10. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

11. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

12. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo da L. 40, dal competente ufficio. I dipendenti non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono.

13. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 11 del precedente art. 4 purchè dai docu-

menti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica si curezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 9 del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusto il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che successivamente saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, membri;

un impiegato del ruolo del personale dei capi tecnici, membro;

un professore di scuole medie di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, membro e segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2115, e successive modificazioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre le vigenti indennità.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto oltre le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1952
Registro n. 16, *foglio n.* 345. — BONATTI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo e descrittivo).
2. Matematica (risoluzione di un problema in base al programma della prova orale).
3. Computisteria (svolgimento di un tema relativo ai calcoli computistici più frequenti).
4. Prova facoltativa di lingue estere.

Nota. — La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

PROVE ORALI

1. Matematica.
2. Fisica ed elementi di chimica.
3. Tecnologia e nozioni speciali.
4. Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI

Matematica.

Aritmetica ed algebra.

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regole del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.
4. Equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

Geometria piana.

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze di triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
5. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Talete e similitudini.
6. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida.

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica.

Elementi di meccanica:

1. Il moto dei corpi e le forze.
2. Lavoro, energia, potenza.
3. Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.
4. Pompe ad aria e ad acqua.

Elementi di termologia:

5. Termologia e dilatazioni termiche.
6. Quantità di calore.
7. Propagazione del calore.
8. Cambiamenti di stato fisico.
9. Trasformazione del lavoro in calore.

Elementi di ottica:

10. La luce e la sua propagazione.
11. Riflessioni e rifrazione.
12. Prismi e lenti.

Magnetismo ed elettrologia:

13. Fenomeni magnetici.
14. Elettricità statica.
15. La pila e la corrente elettrica.
16. Effetti chimici della corrente.
17. Le leggi della corrente elettrica.
18. Effetti magnetici della corrente. Induzione elettromagnetica.
19. Macchine generatrici di corrente.
20. Motori elettrici.
21. Trasformatori.
22. Produzione e distruzione dell'energia elettrica.

Chimica inorganica elementare.

1. Sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate.
2. Costituzione della materia molecole ed atomi coesione affinità. Peso atomico. Peso molecolare.
Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico Fusione solidificazione vaporizzazione sublimazione liquefazione condensazione soluzione.
3. Notazioni chimiche simboli formule valenza.
Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.
4. Aria atmosferica ossigeno combustione fiamma. Ossidi ed anidriti.
5. Acqua idrogeno idrati acidi sali.
6. Metalloidi e loro caratteristiche principali:
Metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, jodio.
Metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo.
Metalloidi trivalenti azoto, fosforo, arsenico, boro.
Metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio.
7. Metalli e loro caratteristiche principali:
Metalli leggeri potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio.
Metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.
8. Composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi.

Elementi di tecnologia e nozioni speciali.

1. I principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche: ferro rame stagno zinco piombo nichel alluminio magnesio. Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali.
2. Nozioni elementari di siderurgia
Fabbricazione delle ghisa minerali impiegati alto forno e suo funzionamento.
Fabbricazione del ferro processo a basso fuoco processo con forno a riverbero.
Fabbricazione dell'acciaio processo Bessemer processo Martin-Siemens.
Loro proprietà, qualità e difetti.
3. Leghe metalliche più comuni bronzo ottone metallo bianco:
Loro fabbricazione. Proprietà principali delle leghe.
4. Nozioni sui legami più comunemente adoperati nell'industria:
Loro proprietà, qualità e difetti.
5. Nozioni sommarie sulle principali macchine operatrici impiegate più comunemente per la lavorazione dei metalli e del legno:
Torni fresatrici pialle trapani alesatrici barenatrici limatrici seghe a nastro seghe a disco pialla a spessore, ecc.
6. Cenni sui motori industriali. Motori elettrici motori a combustione interna motori a scoppio motori a vapore motori ad acqua.
7. Combustibili combustibili solidi naturali ed artificiali: legna torba lignite litantrace antracite carbone di legna coke metallurgico.
Combustibili liquidi: petrolio nafta catrame olii pesanti combustibili gassosi gas illuminante gas dei gassogeni.
8. Materiali di ferro del commercio profilati e laminati vari barre tonde barre esagonali, quadrate e rettangolari angolari Poutrelles ferri ad U, ferri a T tubi Mannesmann lamiere.
Peso specifico dei metalli più comuni.
9. Apparecchi di sollevamento paranchi binde e martinetti argani verricelli gru a colonna gru mobili gru a ponte gru su galleggianti.

Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato Elementi di statistica.

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Concetto ed importanza della statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rilevazioni in Italia.

Prova facoltativa di lingue estere.

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 20 ottobre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(5815)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il precedente decreto 5 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1952, registro n. 1 Azienda di Stato per le foreste demaniali, foglio n. 340, col quale veniva bandito il concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Decreta:

La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cossu dott. prof. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:

Sacchi dott. Giulio, direttore generale del Corpo forestale dello Stato;

Patrone dott. ing. prof. Generoso, ordinario di assestamento forestale presso la Facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

De Horatiis dott. ing. prof. Manfredi, incaricato di topografia presso la Facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

Carloni dott. prof. Prelidiano, libero docente di economia ed estimo rurale presso la Facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze, ispettore generale del Corpo forestale dello Stato.

Segretario:

Inghilleri dott. Calogero, ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1952
Registro n. 2 Aziende di Stato foreste demaniali; foglio n. 275.

(5849)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentotto posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1951.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 12 novembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentotto posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui trentaquattro conferibili a laureati in ingegneria e quattro a laureati in chimica industriale;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di tale concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato è composta come segue:

Presidente:

Micheletti dott. Alberto, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Mascardi ing. Giacomo, ispettore generale regionale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Longobardi dott. Gabriele, ispettore generale del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Valentini dott. Marcello, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Viti prof. Mario, libero docente nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Liberti prof. Arnaldo, libero docente ed incaricato di chimica industriale nell'Università di Roma;

Bisi prof. Alceste, insegnante la lingua francese nell'Università di Roma;

Gallo prof. Pietro, insegnante la lingua inglese nell'Università di Roma;

Ripari prof. Roberto, insegnante la lingua tedesca nell'Università di Roma.

Segretario:

Cingolani dott. Carlo, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1952
Registro n. 8 Lavoro e previdenza, foglio n. 35.

(5780)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentotto posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, nominata con decreto Ministeriale 1° giugno 1952.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1952, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 35, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso a trentotto posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1951;

Considerato che il prof. Roberto Ripari — insegnante la lingua tedesca nell'Università di Roma — membro della suddetta Commissione, ha fatto presente di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del prof. Roberto Ripari;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a trentotto posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1951, in sostituzione del prof. Roberto Ripari il prof. Guglielmo Spaziani, insegnante di lingua tedesca dell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n. 91 — LAMICELA

(5779)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 9500 Div. 3 san. in data 8 marzo 1951, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1950;

Visto il decreto dell'A.C.I.S. n. 20426.2/9129 in data 8 maggio 1952, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1950:

1. Borsatti Ezio	punti	98,47	su 150
2. Griseri Carlo	»	97,78	»
3. Mainardi Aldo	»	97,33	»
4. Veglia Francesco	»	94,92	»
5. Cavalli Giovanni	»	94,83	»
6. Mattalia Severo	»	93,66	»
7. Dadone Angelo	»	93,35	»
8. Blengino Ernesto	»	93,28	»
9. Fruttero Sebastiano	»	93,27	»
10. Rossi Giov. Battista	»	92,78	»
11. Rivarossa Angelo	»	92,65	»
12. Bassi Alessio	»	92,53	»
13. Beilis Bartolomeo	»	92,10	»
14. Ragni Mario	»	92 —	»
15. Prato Aldo	»	91,73	»
16. Mellano Giuseppe	»	91,44	»

17. Laudani Nicolò	punti	91 —	su 150
18. Negro Aldo	»	90,48	»
19. Piano Biagio	»	90,42	»
20. Giraudo Stefano	»	90,35	»
21. Tassone Domenico	»	90,02	»
22. Gallardo Edoardo	»	90 —	»
23. Franzini Carlo	»	89,99	»
24. Giolito Giuseppe	»	89,78	»
25. Rainero Corrado	»	89,45	»
26. Agosto Valerio	»	89,44	»
27. Rampone Remo	»	89,21	»
28. Rubino Lelio	»	89,13	»
29. Rineri Matteo	»	89,11	»
30. Sturari Pier Luigi	»	89,03	»
31. Cervio Pietro	»	88,92	»
32. Masera Pietro	»	88,91	»
33. Sola Renato	»	88,83	»
34. Chiarla Carlo	»	88,65	»
35. Allemandi Antonino	»	88,50	»
36. Prando Carlo	»	88,21	»
37. Peirone Lorenzo	»	88,15	»
38. Zamperini Manueli	»	88,10	»
39. Bella-Max Angelo	»	87,75	»
40. Licursi Mario	»	87,65	»
41. Ferraris Battista	»	87,50	»
42. Merlo Michele	»	87,35	»
43. Negri Silvio	»	87,31	»
44. Bianco Mauro	»	86,78	»
45. Morelli Pierangelo	»	86,50	»
46. Candelo Ettore	»	86,33	»
47. Caretta Antero	»	85,53	»
48. Tosonotti Vincenzo	»	85,15	»
49. Vaudano Pietro	»	84,63	»
50. Mondino Sebastiano	»	84,54	»
51. Roggero Vincenzo	»	84,18	»
52. Binello Domenico	»	84,15	»
53. Comino Carlo	»	83,48	»
54. Massimino Stefano	»	82,93	»
55. Ghirardi Riccardo	»	82,87	»
56. Guarda Felice	»	82,64	»
57. Fenoglio Carlo	»	82,33	»
58. Bagnasco Giacomo	»	81,53	»
59. Fagiolo Roberto	»	80,87	»
60. Bosco Giuseppe	»	80,16	»
61. Morre Ermete	»	79,29	»
62. Guglielmini Mario	»	79,04	»
63. Marello Secondo	»	77,15	»
64. Dalmazzo Corrado	»	77,01	»
65. De Magistris Francesco	»	75,34	»
66. Bosco Carlo	»	72,24	»
67. Pizzigalli Amabile	»	72,13	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 6 novembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1950;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei, riguardanti l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1950, per le sedi indicate a fianco di ciascuno di essi:

Borsatti Ezio: condotta comunale di Sant'Albano Stura;

Griseri Carlo: condotta consorziale di Frabosa Soprana-Frabosa Sottana, con sede in Frabosa Soprana;

Mainardi Aldo: condotta consorziale di Cervasca-Vignolo, con sede in Cervasca;

Veglia Francesco: condotta comunale di Caramagna Piemonte.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati vincitori dei posti.

Cuneo, addì 6 novembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

(5786)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 35944 Div. III-M., in data 30 marzo 1951, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 31 gennaio 1951;

Vista la relazione in data 10 ottobre 1952 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche concorrenti risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse:

1. Baretta Dosolina	punti	56,330	su 100
2. Ghiraldo Aurelia	»	54,326	»
3. Manfrin Ermida	»	53,758	»
4. Businaro Elsa	»	52,752	»
5. Dal Santo Carmelitana	»	52,453	»
6. Minozzi Ida	»	52,061	»
7. Pevarello Sigrid	»	50,429	»
8. Bertazzo Bruna	»	50,351	»
9. Marcolongo Ester	»	50,044	»
10. Pallaro Gina	»	49,976	»
11. Lora Anna	»	49,932	»
12. Fracaro Tulene	»	49,391	»
13. Marcato Silvana	»	48,830	»
14. Rosa Adele	»	48,772	»
15. Padovan Natalia	»	48,662	»
16. Castellin Eleonora	»	48,570	»
17. Todesco Giovanna	»	48,375	»
18. Turri Maria	»	48,373	»
19. Gattolin Annita	»	48,328	»
20. Ciccolin Flora	»	47,901	»
21. Cecchinato Domenica	»	47,855	»
22. Manferdini Lilea	»	47,583	»
23. Bertolin Maria	»	47,393	»
24. Pavanelli Giulia	»	46,962	»
25. Muraro Desolina	»	46,851	»
26. Navelli Diana	»	46,66	»
27. Santesso Raimonda	»	46,522	»
28. Nicetto Maria Antonietta	»	46,378	»
29. Boselli Rosa	»	45,893	»
30. Paiaro Lidia	»	45,824	»
31. Dal Santo Rosina	»	45,669	»
32. Giacometti Bianca	»	45,595	»
33. Rosin Clotilde	»	45,453	»
34. Sinico Gina	»	44,953	»
35. Zerbinato Elide	»	44,937	»
36. Jacobone Laura	»	44,728	»
37. Florit Laura	»	44,721	»
38. Galtarossa Livia	»	44,473	»
39. Trevisani Jone	»	44,468	»
40. Favaro Cristina	»	44,457	»
41. Callegari Nizza	»	44,281	»
42. Canevarolo Elvira	»	44,147	»
43. Betto Irma	»	43,809	»
44. Nettani Antonietta	»	43,608	»

45. Toninello Giuseppina	punti 43,488	su 100
46. Patella Alessandra	» 43,399	»
47. Franchetto Carmela	» 43,336	»
48. Culzoni Maria Franca	» 43,148	»
49. Riello Giulietta	» 43,117	»
50. Zannellato Zorile	» 42,998	»
51. Vatri Marcella	» 42,883	»
52. Borsoi Imelda	» 42,830	»
53. Barbieri Amelia	» 42,780	»
54. Girotto Vittoria	» 42,662	»
55. Ungarelli Luciana	» 42,437	»
56. Ramina Luigia	» 42,333	»
57. Biscuola Ofelia	» 42,311	»
58. Piancastelli Albina	» 42,249	»
59. Pengo Giuliana	» 42,215	»
60. Pavanello Livia	» 42,193	»
61. Tartaglia Lores	» 42,187	»
62. Merlotti Rosa	» 42,10	»
63. Limena Maria	» 42,050	»
64. Benucci Rosa	» 42,029	»
65. Dalla Pozza Lina	» 41,947	»
66. Morandi Egizia	» 41,859	»
67. Mazzotti Teresa	» 41,685	»
68. Gazzola Gilda	» 41,683	»
69. Poscente Adele	» 41,568	»
70. Mele Anna Maria	» 41,50	»
71. Tebaldi Adriana	» 41,30	»
72. Masarà Antonietta	» 41,259	»
73. Desirò Maria Elena	» 41,234	»
74. Ballerini Emma	» 41,220	»
75. Simonetto Elsa	» 41,212	»
76. Menon Severina	» 41,067	»
77. Michelin Mafalda	» 41,000	»
78. Menegon Orsola	» 40,984	»
79. Mucchietto Flora	» 40,937	»
80. Zubco Nadia	» 40,870	»
81. Giacomelli Maria	» 40,831	»
82. Novello Cesarina	» 40,698	»
83. Gallo Elena	» 40,638	»
84. De Vecchi Anna	» 40,596	»
85. Canetti Carmela	» 40,593	»
86. Rasente Noemi	» 40,577	»
87. Stivanello Angela	» 40,571	»
88. Martinello Giovanna	» 40,50	»
89. Leonesi Anita	» 40,336	»
90. Anzil Ada	» 40,241	»
91. Bressanin Iride	» 40,051	»
92. Marini Maria	» 40,044	»
93. Panizzolo Nereide	» 40,008	»
94. Rossato Wanda	» 40,000	»
95. Garavello Wanda	» 39,532	»
96. Volpato Zemira	» 39,50	»
97. Belluzzo Maria	» 39,203	»
98. Zanardi Amedea	» 39,20	»
99. Troni Bianca	» 39,198	»
100. Zoin Anna	» 39,143	»
101. Casumaro Graziella	» 39,115	»
102. Testoni Lina	» 39,105	»
103. Dorigo Maria	» 39,075	»
104. Toso Anna Clara	» 39,000	»
105. Biscuola Florina	» 38,685	»
106. Bulzamini Novella	» 38,564	»
107. Alleva Ada	» 38,50	»
108. Michelin Maria	» 38,496	»
109. Giraldo Egle	» 38,348	»
110. Negrisolo Luigia Bruna	» 38,340	»
111. Poli Maria	punti 38,296	su 100
112. Soglia Laura	» 38,020	»
113. Giotto Maria Luigia	» 38,000	»
114. Pastò Alice	» 37,583	»
115. Paulon Maria	» 37,248	»
116. Ballis Sabina	» 36,659	»
117. Gualdi Lidia	» 35,609	»
118. Doati Grazia	» 35,525	»

Padova, addì 10 novembre 1952

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 35944 - Div. III. M. in data 30 marzo 1951, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 31 gennaio 1951;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria delle concorrenti approvata con odierno decreto prefettizio pari numero;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche vengono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Baretta Dosolina di Giovanni, con recapito a Tribano, via Legnosa n. 14, vincitrice della condotta di Tribano;

2) Ghiraldo Aurelia di Giovanni, con recapito ad Albignasego, via Roma n. 34, vincitrice della condotta di Vigodarzere;

3) Manfrin Ermida di Silvio, con recapito a Codevigo-frazione Conche, vincitrice della condotta di Agna;

4) Businaro Elsa di Riccardo, con recapito a Ponso, via provinciale, vincitrice della condotta consorziale di Vescovana;

5) Dal Santo Carmelitana in Gambato fu Giuseppe, con recapito ad Arzegrande, vincitrice della condotta di Sant'Elena;

6) Minozzi Ida in Chiarelli fu Gustavo, con recapito a Pozzonovo, piazza Vittoria n. 5, vincitrice della condotta di Piazzola sul Brenta (2° reparto);

7) Pevarello Sigrid di Attilio, con recapito a Candiana, vincitrice della condotta di Rubano;

8) Bertazzo Bruna di Ferruccio, con recapito a Cinto Euganeo, via Bomba n. 13, vincitrice della condotta di Castelbaldo;

9) Marcolongo Ester di Valentino, con recapito a Maser (Treviso), vincitrice della condotta di Loreggia;

10) Pallaro Gina in Miolo fu Antonio, con recapito a Piazzola sul Brenta, via Grantorto, vincitrice della condotta di Piombino Dese (2° reparto);

11) Lora Anna di Augusto, con recapito a Mossano (Vicenza), vincitrice della condotta di Rovolon;

12) Fracaro Tulene di Domenico, con recapito a Mestre, via C. Colombo n. 36, vincitrice della condotta di Vighizzolo d'Este.

Padova, addì 10 novembre 1952

Il prefetto: CELONA

(5789)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.